

E' partito il RUNTS: dentro o fuori dal Terzo Settore?

Avv. Guido Martinelli
10 Dicembre 2021

Cronologia



23 novembre: parte il runts. Da tale data parte la trasmigrazione di ODV e APS dai vecchi registri regionali di settore al runts senza necessità di loro istanza e senza soluzione di continuità. Saranno trasferite esclusivamente le ODV e APS che risulteranno iscritte alla data del 22 novembre e per le quali non sussistono procedimenti di cancellazione

Le odv e aps che avevano fatto domanda prima di tale data ma la cui procedura non si era conclusa il trasferimento avverrà a conclusione del procedimento. Analogamente il trasferimento avverrà al termine delle eventuali procedure sanzionatorie in essere che non si concludessero con la cancellazione dell'ente

Da tale data non sarà più possibile fare domanda di iscrizione nei vecchi registri di odv, aps e onlus

Cronologia



24 novembre: Via libera alla iscrizione di nuovi enti del terzo settore nel registro. Si attendono istruzioni operative. **Da tale sarà inoltre possibile la formulazione d'istanze di iscrizione da parte di notai per il riconoscimento della personalità giuridica**

Sarà necessario munirsi di Pec, Spid e firma digitale che saranno gli strumenti che consentiranno di dialogare con il runts. Sarà anche necessario depositare l'ultimo bilancio (per gli enti che operano da più di due anni gli ultimi due bilanci relativi al 2019 e al 2020)

23 dicembre: L'Ufficio del ministero del lavoro che gestisce il registro nazionale delle associazioni di promozione sociale comunica al registro unico i dati delle associazioni iscritte sia quelle che potranno iscriversi anche nella sezione reti associative sia quelle iscritte come articolazioni territoriali e circoli affiliati alle aps nazionali

SEAC ALL-IN

CeFor
PRO SEAC

Cronologia



21 febbraio 2022: Termina la trasmigrazione delle odv e aps già iscritte e scattano i termini per le richieste di integrazione da parte dei runts territoriali

31 maggio 2022: termine entro il quale sarà possibile convocare assemblee ordinarie per le modifiche statutarie. **Problema: cosa accade se il termine concesso dai runts scadesse prima? Detto termine potrà essere utilizzato anche dalle associazioni costituite dopo il 23 novembre?**

20 agosto 2022: Termine ultimo entro il quale gli uffici regionali debbono accettare le posizioni degli enti trasmigrati e iscrivere al runts o chiedere eventuali informazioni o documentazione

19 ottobre E' il termine entro il quale le odv e le aps trasmigrate devono inviare le informazioni o i documenti mancanti richiesti dai runts, pena la mancata iscrizione.

Cronologia



Onlus: L'Agenzia delle entrate dovrà comunicare al Runts i dati degli iscritti secondo modalità da definire. Da tale data le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al runts scegliendo la sezione in cui collocarsi. Così facendo non saranno tenuti alla devoluzione del patrimonio. Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo del periodo di imposta successivo alla autorizzazione della commissione europea per l'attivazione del titolo X. Fino a tale data potranno godere delle agevolazioni fiscali esistenti

Documentazione



Sarà necessario produrre in formato pdf (i bilanci formato xbrl):

- Atto costitutivo
- Statuto
- Ultimi due bilanci con verbali di approvazione. Non è necessario che i bilanci siano redatti con i criteri del codice del terzo settore. Il primo bilancio con i nuovi criteri sarà il 2021
- Documento di identità del legale rappresentante
- Per le odv e le aps il numero dei volontari, subordinati e cococo al fine del rapporto lavoratori / volontari
- Le attività di interesse generale esercitate (max 20)
- Il numero degli associati

Nuove iscrizioni



Per gli enti non dotati di personalità giuridica l'ufficio del Runts verifica la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni necessarie.

In caso di esito positivo, entro 60 giorni l'ufficio del Runts predispone l'iscrizione nella sezione del Registro.

In caso di domanda non corretta o incompleta, entro 60 giorni, l'ufficio invita l'ente a integrare la documentazione o completare la domanda entro un termine non superiore a 30 giorni.

Nei 60 giorni successivi, l'ufficio provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Nel caso in cui statuto e atto costitutivo siano redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti dalla rete associativa ed approvati dal ministero del Lavoro, il termine è ridotto a 30 giorni.

Per gli enti che intendono acquisire la personalità giuridica sarà il notaio a verificare la consistenza del patrimonio minimo e i requisiti previsti dal Codice del terzo settore (Cts).

D.Lgs 117/17 – Articolo 11



L'art. 11 prevede che **gli estremi** della iscrizione nel registro del terzo settore **dovranno essere riportati: “negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico”**. Per le **imprese sociali** l'iscrizione nell'apposita sezione del **registro delle imprese “soddisfa”** anche il **requisito della iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore**.

D.Lgs 117/17 – Articolo 12



Gli enti del terzo settore dovranno integrare nella loro denominazione sociale l'acronimo **ETS** (art. 12 cts), le organizzazioni di volontariato **ODV** (art. 32 co. 3) e le associazioni di promozione sociale **APS** (art. 35 co. 5). Di tale acronimo si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

MANCA SANZIONE

SEAC ALL-IN

CeFor
PRO SEAC

D.Lgs 117/17 – Articolo 50



« L'ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare ad operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 9.....»

SEAC ALL-IN

CeFor
PRO SEAC

Cosa c'è dietro l'angolo



Appaiono in itinere due provvedimenti di grande interesse: un emendamento alla finanziaria riscrive integralmente la disciplina fiscale del terzo settore.

Una norma approvata dal Senato e ora alla Camera nella legge di conversione del decreto fiscale modifica la disciplina di esclusione da Iva delle prestazioni di servizi degli enti non profit facendone diventare esenti da Iva

CHI DEVE RIMANERCI FUORI

D.Lgs 117/17 – “Codice del Terzo Settore”

SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DAL TERZO SETTORE:

- 1** Le Amministrazioni pubbliche
- 2** Le formazioni e le associazioni politiche, sindacali, professionali e di rappresentanza di categorie economiche, datoriali
- 3** Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti

Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Art. 3



I soggetti che rimangono fuori dal terzo settore

- 1) Possono chiedere la personalità giuridica sulla base di quanto previsto dal primo libro cc se associazioni;
- 2) Il contenuto dello statuto sarà liberamente determinato dalla parte e soggetto solo alla disciplina del codice civile;
- 3) Non avranno obblighi di trasparenza salvo che per le società quelli previsti dal quinto libro cc
- 4) Applicheranno le norme fiscali, per come novellate, degli enti non commerciali o di quelli commerciali stabiliti dal Tuir.
- 5) **Salvo che per le sportive abrogazione di ogni norma speciale loro applicabile**

Ass. politiche, sindacali e datoriali



Non potranno più applicare:

1. Legge. 398/91 a partire dalla entrata in vigore del RUNTS

Gli unici proventi istituzionali:

1. Quote associative e **corrispettivi specifici**(art. 148 co. 1 e 3)
2. Raccolte occasionali di fondi
3. Contributi

Si applica:

l'art. 149 Tuir

Art. 4 co. 4 Iva

Nessuna agevolazione per l'attività commerciale (salvo art. 145 Tuir)

SEAC ALL-IN

CeFor
PRO SEAC

I comitati – Art. 39 Codice Civile



È una organizzazione volontaria di tipo associativo composta di persone che promuovono:

1. una raccolta pubblica di fondi nell'ottica di raggiungere uno scopo di carattere non lucrativo, altruistico e sociale.
2. L'organizzazione di un ben determinato evento identificato nell'oggetto sociale

POSSONO SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE?

PUO' UN ENTE TIPIZZATO DAL COD. CIV. NON ESSERLO NEL CTS?

Comitati



Il comitato applicherà:

- Le norme indicate nel proprio atto costitutivo e statuto
- Gli artt. 39 – 41 del codice civile
- Artt. 143 e ss Tuir
- Le norme sugli enti non commerciali e le agevolazioni previste per le imposte indirette per la generalità degli enti non commerciali

Il comitato non potrà applicare:

- la legge 398/91
- l'art. 148 co. 3 Tuir
- art. 4 co. 4 dpr. 633/72

CHI VUOLE RIMANERCI FUORI

SEAC **ALL-IN**

CeFor
PRO ● SEAC

Associazioni culturali

Non potranno più applicare:

1. **Legge. 398/91**
2. **Art. 148 co. 3 Tuir**
3. **Biglietteria siae**
4. **Cinque per mille**

Gli unici proventi istituzionali:

1. Quote associative (art. 148 co. 1)
2. Raccolte occasionali di fondi
3. Contributi

Si applica l'art. 149 Tuir e l'**Art. 4 co. 4 Iva ?????**

Nessuna agevolazione per l'attività commerciale.

Regime 398/1991

RISTRETTO L'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

- Società di capitali sportive
dilettantistiche (SSD)

c.1 art. 90 Legge n. 289/2002

- associazioni sportive dilettantistiche

Legge n. 398 del 16.12.1991

- associazioni senza fine di lucro
- associazioni pro-loco

D.L. n.417 del 30.12.1991
conv. Legge n. 66 del 6.2.1992

- associazioni bandistiche e cori
amatoriali, filodrammatiche, di
musica e danza popolare
legalmente riconosciute senza
fini di lucro

c. 31 art. 2 Legge n. 350 del 24.12.2003
(Finanziaria per l'anno 2003)

Legge 398/91 - Benefici



In definitiva, ferma restando l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti, il meccanismo di calcolo forfettario dell'imponibile ai fini delle II.DD. e di versamento dell'IVA comporta che l'onere fiscale complessivo è, nella sostanza, negativo, in quanto la quota dell'IVA incassata dal cliente e trattenuta a titolo di detrazione forfettaria (11% dell'imponibile) è superiore all'aliquota di imposta effettiva calcolata sul medesimo valore imponibile $[(100 \times 3\%) \times (24 + 3,9)\%] = 0,837\%$

LO SPORT E' "ANCHE" TERZO SETTORE

Le associazioni e il Codice del Terzo Settore



Le associazioni sportive come tali, non sono soggetti ricompresi tra gli enti del terzo settore. Pertanto potranno diventare «anche»:

- **Associazioni di promozione sociale attività mutualistiche con possibilità di compenso a soci**
- **Organizzazioni di volontariato attività solidaristiche a mero titolo volontario**
- **Imprese sociali attività economica con divieto di lucro soggettivo (unica possibilità per le SSD)**
- **«Altri enti» settore con le minori agevolazioni fiscali**

Associazioni e società sportive dilettantistiche

La circ. 18/E/2018 della AdE chiarisce che **le società e associazioni sportive dilettantistiche**, a seguito della approvazione della riforma del Terzo settore, **potranno decidere di non iscriversi all'istituendo registro unico nazionale del Terzo settore, mantenendo le agevolazioni e la disciplina sopra descritta**, oppure decidere di entrare a far parte del terzo settore. In questo caso godranno delle agevolazioni specifiche previste per tali enti ***“in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”***.

VEDI ANCHE D. LGS. N. 36/21

Sport dilettantistico

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ETS «sportive» (RUNTS)

- Non possono applicare il regime forfettario ex legge 398/91
- Non possono applicare agevolazione art.148 c.3 TUIR
- Sono esonerate da obbligo presentazione modello EAS
- Non possono applicare disciplina art.67 c.1 lett. m TUIR ???**

ASD NON ETS (CONI)

- Possono applicare regime forfettario ex legge 398/91
- Possono applicare agevolazione art.148 c.3 TUIR
- Devo presentare modello EAS semplificato
- Possono applicare disciplina art.67 c.1 lett. m TUIR

Sport dilettantistico

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

IMPRESE SOCIALI «sportive» (RUNTS)

- Possono applicare il regime forfettario ex legge 398/91
- Non possono applicare agevolazione art.148 c.3 TUIR
- Sono esonerate da obbligo presentazione modello EAS
- Non possono applicare disciplina art.67 c.1 lett. m TUIR ???

SSD NON ETS (CONI)

- Possono applicare regime forfettario ex legge 398/91
- Possono applicare agevolazione art.148 c.3 TUIR
- Devo presentare modello EAS semplificato
- Possono applicare disciplina art.67 c.1 lett. m TUIR

D.Lgs 117/17

“Codice del terzo settore” – Art. 5

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche:

1. Sono solo quelle riconosciute dal Coni?
2. Diventa obbligatoria per gli ets l'iscrizione anche al registro delle attività sportive? A prescindere dalla duplicazione sussiste da parte della PA il divieto di richiesta di documenti di cui sia già in possesso?
3. Posso riconoscere come ets compensi ex art. 67 per discipline non coni?

Le Associazioni e il Codice del terzo settore

Quindi le sportive nascono come realtà non ricomprese dal codice del terzo settore

La prova di tale affermazione è anche contenuta nel **D.Lgs. 111/2017** (*“Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106”*) il cui articolo 3, nell’elencare i **soggetti che possono essere iscritti distingue, alla lettera a), i soggetti del terzo settore dalle associazioni sportive, richiamate alla lettera e).**

SE LO SPORT FOSSE PARTE DEL TERZO SETTORE PERCHÉ FARE UNA RIFORMA
AD HOC?

Le Associazioni e il Codice del terzo settore

Una associazione sportiva che non svolge attività sia per gli under 18 che per gli over 60 come tale non potrebbe accedere agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, se diventasse anche aps o ets potrà accedervi?

La risposta è affermativa

Ma questo testimonia che l'intenzione del legislatore era quello di tenerli su piano differenti e separati

Le Associazioni e il Codice del terzo settore



Premesso questo è altrettanto vero che gli **enti del terzo settore possono svolgere attività sportiva dilettantistica o fare attività culturali essendo espressamente ricomprese**, dall'articolo 5 D.Lgs. 117/2017 (d'ora in avanti **cts**), tra quelle di interesse generale che devono essere svolte da tali enti ***"in via esclusiva o principale"***.

Analogia disposizione è prevista per le imprese sociali

Le Associazioni e il Codice del terzo settore



Art. 71: «Le sedi degli enti del terzo settore e i locali in cui svolgono le relative attività istituzionali, purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee....»

Decreto sulle attività diverse

Per poter definire “diverse” e quindi secondarie le attività svolte devono ricorrere almeno una delle seguenti due condizioni, entrambe relative ai ricavi e ai costi dell’attività determinate in ciascun esercizio:

- a) **Non devono superare il trenta per cento delle entrate complessive dell’ets;**
- b) **Non devono superare il sessantasei per cento dei costi complessivi dell’ets.**

Va ricordato che per ricavi si dovranno intendere tutte le entrate da corrispettivo per beni o servizi nonché quelle derivanti da quote o contributi associativi, erogazioni liberali, contributi e raccolta fondi.

Tra i costi complessivi in modo innovativo il decreto inserisce **anche quello figurativo dato dall’impiego dei volontari iscritti nel registro dedicato previsto dal codice del terzo settore**. Il calcolo dovrà essere fatto applicando alle ore di attività effettivamente svolte **la retribuzione oraria lorda prevista per la stessa qualifica dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali**.

Le attività diverse, lo sport e il terzo settore

Ne consegue che qualsiasi ente, anche se possedesse già la qualifica di associazione di promozione sociale **non potrà accedere al terzo settore in tutti quei casi in cui la sommatoria dei proventi di natura promopubblicitaria (sponsor, affissioni), della vendita dei biglietti di accesso alle manifestazioni, dei posti di ristoro o della vendita dei prodotti superi del 30% il totale dei ricavi o comunque il 66% dei costi.**

Tra i costi anche quelli figurati del lavoro volontario. Come provarlo??

Le attività diverse, lo sport e il terzo settore

Due ulteriori criticità della norma

La prima legata alla **individuazione dei confini tra ricavo legato allo svolgimento di attività di interesse generale e attività diversa**. Una sportiva che gestisce un impianto sportivo e affitta spazi all'interno del proprio impianto ad altra associazione, il corrispettivo che riscuote sarà ritenuto di natura diversa o no?

La seconda.

Per evitare la cancellazione del registro nell'anno successivo a quello in cui ho sfiorato la percentuale della attività diversa dovrò rimanere sotto tale tetto per la stessa percentuale (art. 4 co. 2) **PRATICAMENTE MI DEBBO AUTOLIMITARE I PROVENTI!!!!!!!**

DETTO LIMITE NON E' PREVISTO OGGI PER LE SPORTIVE

Decreto Legislativo 28/02/2021 n. 36

Oggetto sociale al 01.01.2023



Art. 7

«....

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

...»

Art. 9

«Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del ...»

Decreto Legislativo 28/02/2021 n. 36

Oggetto sociale al 01.01.2023



Problemi:

- una sportiva associazione di promozione sociale non potrà svolgere due attività di interesse generale
- le asd che hanno in statuto categorie di soci non atleti (che non hanno diritto di usufruire degli impianti sportivi del circolo
- La presenza di proventi legati a somministrazione di cibi e bevande, centri benessere, fisioterapia, merchandising
- Sportive di mera gestione impianti
- Sportive che svolgono solo attività didattica o solo attività agonistica

D.Lgs 117/17 – Articolo 22



ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA

L'operatività del sistema di personificazione, e non solo, degli enti del terzo settore **presuppone che sia istituito** il registro ex art. 45 cts. Pertanto a partire dal 23 novembre

I DECRETI DI RIFORMA DELLO SPORT PREVEDONO A PARTIRE DA SETTEMBRE 2022 CHE LE ASD POSSANO CONSEGUIRE LA PERSONALITA' GIURIDICA, SEMPRE CON INTERVENTO NOTARILE MA **SENZA PATRIMONIO MINIMO CON SEMPLICE ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE**

D.Lgs 03/07/2017 n. 112

”Impresa sociale” – Art. 2

“L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività di impresa aventi ad oggetto:

r) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»

ALLE IMPRESE SOCIALI NON SI APPLICA IL TITOLO X DEL CODICE DEL TERZO SETTORE E PERTANTO LE SPORTIVE IMPRESE SOCIALI POSSONO APPLICARE LA LEGGE 398/91

Le Associazioni e il Codice del Terzo Settore

Il regime più vantaggioso o comunque più affine, per la tipologia di attività connessa allo sport e alla cultura, presente nel codice del terzo settore, è sicuramente quello previsto per le associazioni di promozione sociale.

Primo aspetto: numero minimo di associati: 7

Nel caso in cui si scendesse sotto tale numero e non si ripristina il minimo entro un anno si perde la caratteristica di aps

NESSUN LIMITE PER LE SPORTIVE

Le Associazioni e il Codice del Terzo Settore



Art. 36 cts

nelle aps i soggetti impiegati nell'attività remunerati non possono essere superiori al *“cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”* e, comunque *«solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.*

Detto limite non si pone per le SPORTIVE

COME INDIVIDUARE I VOLONTARI CHE OPERINO PER FINALITA' DI SOLIDARIETA'???

SEAC ALL-IN

CeFor
PRO SEAC

Le Associazioni e il Codice del Terzo Settore



Gli enti del terzo settore debbono assicurare i propri volontari anche per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari non occasionali debbono essere iscritti in un registro vidimato.

Le sportive no
(e forse solo questo è un male per queste ultime)

Le Associazioni e il Codice del Terzo Settore



Gli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 93 cts sono soggetti a controlli finalizzati ad accertare:

- *“La sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore*
- *Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*
- *L’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore*
- *Il diritto di avvalersi dei benefici, anche fiscali e del cinque per mille derivanti dall’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore*
- *Il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali ad essi attribuite”*

Le Associazioni e il Codice del Terzo Settore



Questi controlli possono essere posti in essere dai seguenti soggetti:

“3. L’ufficio del registro unico nazionale del terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nei confronti degli enti del terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio anche attraversamento accertamenti documentali, visite ed ispezioni d’iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice ...

Le Associazioni e il Codice del Terzo Settore



4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere dispongono i controlli amministrativi e contabili

Le Associazioni e il Codice del Terzo Settore



5. Le reti associative di cui all'articolo 41 comma due iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale ... e gli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato ... possono svolgere attività di controllo ... nei confronti dei rispettivi aderenti...

PROBLEMA DELL'ENTE ADERENTE A PIU' DI UNA RETE ASSOCIATIVA APS!!!

SEAC ALL-IN

CeFor
PRO SEAC

Le Associazioni e il Codice del Terzo Settore



**Questi controlli non sono previsti per le
sportive**

Le Associazioni e il Codice del Terzo Settore



Va ricordato a onor del vero che gli enti del terzo settore godranno di un **rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione (art. 55 coprogettazione e coprogrammazione e art. 56 convenzioni con aps e odv) nonché di finanziamenti ad hoc (vedi art. 72, 73, 74, 75 cts e decreto sostegni)**

Associazioni e Terzo Settore



1. una associazione sportiva o culturale **può, ma non deve** diventare obbligatoriamente un ente del terzo settore
2. una società sportiva dilettantistica **può, ma non deve** diventare necessariamente una impresa sociale
3. una **associazione sportiva dilettantistica che sia anche associazione di promozione sociale è di diritto ente del terzo settore**
4. essendo le attività sportive una delle 26 attività riconosciute praticabili dagli enti del terzo settore o dalle imprese sociali **le asd che siano anche aps dovranno applicare la disciplina del terzo settore e non quella prevista per le attività sportive dilettantistiche**
5. **Le APS o ETS iscritte al RUNTS potranno fare attività sportive iscrivendosi regolarmente al registro Coni ma applicando le regole del terzo settore (vedi circolare 18/18 Agenzia delle entrate)**

Attività sportive dilettantistiche Terzo Settore



**SARÀ QUINDI POSSIBILE AVERE TRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE CHE FACCIANO LA MEDESIMA ATTIVITÀ E CHE
ABBIANO DISCIPLINE GIURIDICHE E FISCALI DIVERSE SUL
PRESUPPOSTO CHE L'UNA SIA ISCRITTA ANCHE NEI REGISTRI DEL
TERZO SETTORE, ALTRA CHE SIA DI PROMOZIONE SOCIALE E LA
RIMANENTE ISCRITTA SOLO AL REGISTRO CONI**

La responsabilità degli amministratori degli Enti del Terzo Settore



Art. 91 del cts rubrica: “Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi”.

Identifica le violazioni a carico degli amministratori

L’organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dal quarto comma, è l’ufficio del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**.

La responsabilità degli amministratori degli Enti del Terzo Settore



Nel registro devono essere iscritte:

1. le modifiche di atto costitutivo e statuto
2. Deliberazioni di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione liquidazione e cancellazione
3. Entro il 30 giugno dovranno essere depositati bilanci e rendiconti della raccolta fondi

Tutte le modifiche e i documenti dovranno essere depositati entro 30 giorni. Di ciò sono onerati gli amministratori (art. 2630 c.c. sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro)

La responsabilità degli amministratori degli Enti del Terzo Settore



Il primo comma prevede che, **in caso di distribuzione indiretta di utili**, gli amministratori che hanno commesso o hanno concorso a commettere *“la violazione sono soggetti alla **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro**”*.

La problematicità della norma è da collegarsi alla previsione del secondo e terzo comma dell'art. 8 laddove **la definizione del lucro indiretto, vietato, appare ampiamente discrezionale e, pertanto, difficilmente oggettivizzabile**. Pertanto il rischio di doversi difendere, in casi di questo genere, è ampio

La responsabilità degli amministratori degli Enti del Terzo Settore



La seconda fattispecie, disciplinata dal comma successivo, è relativa alla **devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'ente effettuata in assenza o in difformità del parere dell'ufficio.**

Anche in tal caso si configura una responsabilità di chi ha violato o concorso a violare l'obbligo della autorizzazione per la devoluzione con **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.**

L'art. 9 del codice prevede, inoltre, la nullità delle devoluzioni dei patrimoni residui in assenza di autorizzazione. Ma se nel frattempo, prima che il registro si renda conto di ciò l'ente che ha devoluto in assenza di autorizzazione, come appare probabile, si sia sciolto, essendo nulla la devoluzione il ricevente dovrà restituirlo? A chi? In favore della fondazione Italia sociale? Ma se il ricevente fosse, come probabile, in buona fede? Se non avesse più la disponibilità del bene? E, in tal caso, il donatario che si vedesse privato dei beni per mancata richiesta di autorizzazione, potrà a sua volta agire per responsabilità nei confronti degli amministratori della donante?

La responsabilità degli amministratori degli Enti del Terzo Settore



Il terzo comma dell'art. 91 prevede che: ***“chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi ... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro”.***

La responsabilità degli amministratori degli Enti del Terzo Settore



Il comma tre dell'art. 83 del codice, invece, prevede che **sia punito con una sanzione da 500 euro a 5.000 euro il legale rappresentante dell'ente che non comunichi, entro gg. 30 dalla chiusura del periodo di imposta, la perdita della natura "non commerciale" dell'ente che presiede in relazione alla attività svolta.**

La responsabilità degli amministratori degli Enti del Terzo Settore



L'art. 28, prevede a carico degli amministratori molte fattispecie previste dal codice civile per i componenti degli organi di governo delle società di capitali.

L'art. 2392 prevede la responsabilità solidale degli amministratori per mancato adempimenti dei *“doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”*;

L'art. 2394 prevede la responsabilità degli amministratori verso i creditori dell’ente per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; estesa ai sensi **dell’art. 2396**, anche *“ai direttori generali nominati dalla assemblea o per disposizione dello statuto”*.

La responsabilità degli amministratori degli Enti del Terzo Settore



Sussista responsabilità degli amministratori anche nella applicazione del **comma cinque dell'art. 22 del cts**, laddove si prevede che l'organo di amministrazione debba senza indugio, convocare l'assemblea di una associazione riconosciuta in presenza di perdite che abbiano ridotto il patrimonio minimo (euro 15.000) di oltre un terzo.

Responsabilità Articolo 28



Soggetti coinvolti:

- Amministratori (leggasi componenti del consiglio direttivo)
- Direttori generali
- Componenti organi di controllo
- Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Responsabilità Articolo 28



Nei confronti di:

- Ente
- Creditori sociali
- Fondatore
- Associati
- Terzi

Il Direttore



La figura del "direttore" è direttamente mutuata dalle disposizioni in materia di società per azioni che non definiscono la natura del rapporto tra il direttore generale e la società secondo il contenuto intrinseco delle mansioni ma **ricollegano tale responsabilità ad una posizione di vertice con compiti di direzione generale, di coordinamento e di controllo dei servizi affidati "dall'assemblea o per disposizione di statuto"**, sempre che non rilevi l'esistenza di un rapporto di lavoro nel qual caso la responsabilità è regolata dalle norme sul contratto di lavoro.

Azione di Responsabilità



L'azione di responsabilità è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea o a seguito di deliberazione del collegio sindacale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Deve essere promossa non contro l'organo di amministrazione ma contro i componenti singoli, i direttori, componenti organi di controllo, incaricato alla revisione la cui revoca ex lege consegue ad una delibera presa con il voto favorevole di almeno "un quinto del capitale sociale" (art. 2393 c.c.)

Compatibilità con le norme di rinvio Art. 2393 bis C.C.

L'art. 28 cts rinvia anche all'art. 2393 bis che contempla la possibilità, per i **soci, che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, di esercitare l'azione di responsabilità.**

Come si può calcolare in una associazione tale percentuale?

Azione dell'associato



Il singolo socio o il terzo può, ai sensi dell'art. 2395 c.c., agire per ottenere il risarcimento del danno direttamente cagionato dall'atto colposo o doloso dell'amministratore, diritto non pregiudicato "dalle disposizioni dei precedenti articoli".

L'associato può agire per i danni indirettamente subiti in applicazione delle norme in materia di responsabilità qualora la condotta dell'amministratore abbia danneggiato l'ente, abbia pregiudicato il patrimonio sociale vulnerandone la consistenza e diminuendo le garanzie

Responsabilità solidale dei Revisori ed Amministratori



E' fatto rinvio all'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010, attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che prevede la responsabilità dei revisori legali, delle società di revisione legale che **rispondono in solido** tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri

Per la Sportiva: articolo 38 C.C.



La responsabilità solidale ivi prevista:

- Vale anche per sanzioni di carattere fiscale
- Permane indipendentemente dalla carica ricoperta
- Costituisce obbligazione fideiussoria ex legge di chi agisce in nome e per conto
- Vale anche in caso di recesso dell'associazione

Articolo 16 Primo comma C.T.S.



“I lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi ...»

- E' previsto che il lavoratore dell'ente abbia diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. Come si calcola?
- E' previsto che il lavoratore abbia un trattamento normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL.

COMPATIBILITA' CON I COMPENSI SPORTIVI EX ART 67 TUIR

I NUOVI ADEMPIMENTI LEGATI ALL'INGRESSO NEL RUNTS

La trasparenza per gli enti non profit del Terzo Settore

Tratto da “Cantiere del Terzo Settore”

autori: Erler e Gori



| Tabella 1 Obblighi di trasparenza derivanti dall'iscrizione al Runts | | |
|--|---|--|
| OGGETTO | ENTI OBBLIGATI | MODALITA' ED EVENTUALE TERMINE |
| Bilancio di esercizio | Ets che esercitano l'attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa | Deposito al registro imprese entro il 30 giugno di ogni anno |
| | Altri Ets | Deposito al Runts entro il 30 giugno di ogni anno |
| Bilancio sociale | Ets con entrate annuali superiori ad 1 milione di Euro | Pubblicazione sul proprio sito internet e deposito presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno |
| | Enti gestori dei Csv | |
| Raccolte pubbliche occasionali di fondi | Ets non commerciali | Deposito dei relativi rendiconti presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno |
| Informazioni di cui all'art. 8, c.6, lettere da b) a n) del Dm Runts | Tutti gli Ets | Aggiornamento delle informazioni o deposito degli atti presso il Runts entro 30 giorni dalla modifica o dalla delibera intervenuta |
| Modifiche statutarie | | |
| Delibere di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento | | |
| Provvedimenti del giudice che ordinano lo scioglimento, la cancellazione, l'estinzione | | |
| Dichiarazione di accreditamento per il 5x1000 (se successiva all'iscrizione al Runts) | | |
| Perdita della natura non commerciale dell'ente | Tutti gli Ets | Comunicazione al Runts entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui si è verificata |
| Informazioni di cui all'art. 8, c. 6, lett. r) del Dm Runts | Odv e Aps | Aggiornamento al Runts entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente |
| Riduzione del numero di associati al di sotto dei limiti previsti per legge | | Aggiornamento al Runts entro 30 giorni dal verificarsi della riduzione |

La trasparenza per gli enti non profit del Terzo Settore

Tratto da “Cantiere del Terzo Settore”

autori: Erler e Gori



| Tabella 2 Altri obblighi di trasparenza per gli Ets | | |
|--|--|---|
| Oggetto | Enti obbligati | Modalità ed eventuale termine |
| Denominazione | Tutti gli Ets | Obbligo di utilizzare l'indicazione di “ente del Terzo settore” o l'acronimo “Ets” (o le indicazioni e gli acronimi tipici per Odv, Aps ed ente filantropico), facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico |
| Emolumenti, compensi, corrispettivi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati | Ets con entrate annuali superiori a 100.000 Euro | Pubblicazione sul proprio sito internet (o in quello della rete associativa cui l'ente aderisce) ed aggiornamento annuale degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi |
| Social bonus | Ets che abbiano presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata (i quali devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere attività di interesse generale con modalità non commerciali) | Comunicazione trimestrale al Ministero del Lavoro circa l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre e comunicazione sul sito internet dell'ente (oltre che in un apposito portale ministeriale) dell'ammontare, della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse |
| Libri sociali | Tutti gli Ets | Diritto per gli associati di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto |

La trasparenza per gli enti non profit del Terzo Settore

Tratto da “Cantiere del Terzo Settore”

autori: Erler e Gori



| Tabella3 Obblighi di trasparenza per le imprese sociali | | |
|---|--|--|
| Oggetto | Enti obbligati | Modalità ed eventuale termine |
| Bilancio di esercizio | Tutte le imprese sociali | Deposito al registro imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione |
| Bilancio sociale | Imprese sociali in forma non societaria | Deposito al registro imprese entro il 30 giugno di ogni anno |
| | Imprese sociali in forma societaria | Deposito al registro imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione |
| Informazioni di cui al paragrafo 7.1 dell'Allegato A al Dm Runts | Tutte le imprese sociali | Aggiornamento delle informazioni o deposito degli atti presso il registro imprese entro 30 giorni dalla modifica o dalla delibera intervenuta |
| Modifiche statutarie | | |
| Delibere di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda | | |
| Informazioni di cui al paragrafo 7.2 dell'Allegato A al Dm Runts (fra cui la dichiarazione di accreditamento al 5x1000) | Tutte le imprese sociali | Aggiornamento delle informazioni o deposito degli atti presso il Runts entro 30 giorni dalla modifica intervenuta |
| Denominazione | Tutte le imprese sociali | Obbligo di utilizzare l'indicazione di “impresa sociale”, facendone uso negli atti e nella corrispondenza |
| Emolumenti, compensi, corrispettivi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati | Imprese sociali con entrate annuali superiori a 100.000 Euro | Pubblicazione sul proprio sito internet (o in quello della rete associativa cui l'ente aderisce) ed aggiornamento annuale degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi |
| Coinvolgimento di lavoratori, utenti e di altri soggetti interessati | Tutte le imprese sociali | Previsione di adeguate forme di coinvolgimento all'interno degli statuti o regolamenti dell'impresa sociale |

La trasparenza per gli enti non profit del Terzo Settore

Tratto da “Cantiere del Terzo Settore”

autori: Erler e Gori



| Tabella 4 Obblighi di trasparenza per gli enti non profit | | |
|---|--|---|
| Oggetto | Enti obbligati | Modalità ed eventuale termine |
| Contributi effettivamente erogati da parte delle pubbliche amministrazioni nel corso dell'esercizio finanziario, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro | Associazioni, fondazioni, Onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri | Pubblicazione dei contributi sul proprio sito internet (o pagina Facebook o sito della rete associativa cui l'ente aderisce) entro il 30 giugno |
| | Cooperative sociali e imprese sociali costituite in forma societaria | Pubblicazione dei contributi nella nota integrativa al bilancio di esercizio |
| Svolgimento di attività di pubblico interesse (esercizio di funzioni amministrative, produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, erogazione di servizi pubblici) | Associazioni, fondazioni ed altri enti privati con un bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali | Pubblicazione sul proprio sito internet, per l'annualità 2021, entro il 30 giugno dei bilanci, dei servizi erogati, degli eventuali bandi di gara e contratti, dell'accesso civico, aggiornati al 31 maggio |
| Contributi erogati a titolo di 5 per mille | Gli Ets (fino all'annualità 2022 gli "enti del volontariato"), le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti della ricerca scientifica e sanitaria accreditati | Per tutti gli enti, redazione di rendiconto e relazione illustrativa entro un anno dalla ricezione delle somme Per gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro: • invio del rendiconto all'amministrazione competente, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione del rendiconto; • pubblicazione sul proprio sito internet degli importi percepiti e del rendiconto con la relazione illustrativa, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'invio del rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione entro i successivi 7 giorni |
| Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche e giuridiche | Onlus, Aps, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo la tutela dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o attività di ricerca scientifica | Invio telematico dal 2022 per gli enti con entrate superiori ad 1 milione di euro, e dal 2023 per gli enti con entrate superiori a 220.000 euro |
| Rapporti con partiti e movimenti politici | Associazioni, fondazioni e comitati in cui ricorrono le condizioni di cui all' art. 5, c. 4 del DL 149/2013 , con esclusione degli Ets | Gli stessi obblighi previsti per i partiti politici ed elencati all' art. 5, commi da 1 a 3 del DL 149/2013 |

Contenuti dello studio sulla Riforma del lavoro sportivo



1. Identificazione del lavoratore sportivo ricomprendendo anche figure non tipizzate dal vigente testo del decreto legislativo n. 36 del 2021.
2. Identificazione del volontario come soggetto che presta in maniera assolutamente disinteressata la propria attività e al quale sono riconosciuti solo rimborsi spese a piè di lista.
3. Abolizione delle categorie degli amatori e degli amministrativo gestionali all'interno delle quali diventava quasi impossibile distinguere tra quelli che operano nell'ambito di un rapporto di lavoro da quelli che lo fanno con finalità consociative.
4. Di conseguenza, eliminazione di incertezze con possibilità, sia per compensi inferiori ai 15 mila euro sia per compensi superiori, di identificare con esattezza l'inquadramento lavoristico di riferimento sia per i dilettanti che per i professionisti.

Contenuti dello studio sulla Riforma del lavoro sportivo



5. Tutela di tutti i lavoratori sportivi che percepiscono più di 5 mila euro, ivi compresi quelli che non rientrano nella casistica del vigente decreto legislativo n. 36 del 2021.
6. A fronte di un aumento dei costi per la fascia tra i 5 mila e i 10 mila euro, diminuzione nella fascia 10/15 e incremento, limitato per i primi 5 anni, per la fascia oltre i 15 mila euro.
7. In generale, riduzione dei costi sia fiscali che previdenziali rispetto al vigente decreto legislativo n. 36 del 2021.
8. Importante diminuzione degli adempimenti formali rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2021.
9. Nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo dei pubblici dipendenti.

Contenuti dello studio sulla Riforma del lavoro sportivo



10. Collegamento nel rispetto delle diverse finalità con la riforma del terzo settore.
11. Inquadramento fiscale dei premi corrisposti dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione sportiva.
12. Revisione, in taluni settori, della disciplina del lavoro sportivo professionistico.
13. Possibilità di costituire società professionistiche che operino in aree dilettantistiche.
14. Rinvio del termine per l'abolizione del vincolo.

Registro nazionale attività sportive dilettantistiche



Strumento per:

- certificazione natura dilettantistica;
- comunicazioni lavoratori;
- enti terzo settore;
- eventuali altre funzioni individuate dalla normativa;
- società dei settori dilettantistici qualificate professionistiche.

SEAC ALL-IN


CeFor
PRO SEAC

Enti del Terzo Settore che esercitano come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di Attività sportive dilettantistiche per finalità civiche, solidaristiche di utilità



- possono iscriversi al Registro nazionale delle attività dilettantistiche (RAS);
- il RAS certifica l'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dagli enti del terzo settore con conseguente applicazione delle norme sul lavoro sportivo e relative agevolazioni fiscali e contributive;
- in caso di iscrizione a entrambi i registri:
 - l'ente colpito da un provvedimento di cancellazione dal Runtts viene cancellato anche dal RAS e perde le agevolazioni sportive;
 - l'ente colpito da un provvedimento di cancellazione dal RAS perde le agevolazioni sportive e viene cancellato anche dal Runtts, a meno che non svolga altre attività di interesse generale, potendo rimanere iscritto solo per quelle

Collaboratori sportivi



Articolo 67 lett. m)



| COSTO LORDO | NETTO COLLABORATORE SPORTIVO |
|-------------|------------------------------|
| 7.500 | 7.500 |
| 13.312 | 12.500 |
| 23.245 | 20.000 |
| 70.296 | 50.000 |
| 159.985 | 100.000 |

Prova bozza riforma



| COSTO LORDO | NETTO COLLABORATORE SPORTIVO |
|-------------|------------------------------|
| 7.890 | 7.500 |
| 13.668 | 12.500 |
| 24.213 | 20.000 |
| 75.131 | 50.000 |
| 178.004 | 100.000 |

Confronto costi



| Costo ASD/SSD | Netto collaboratore |
|---------------|---------------------|
| 7.500 | 7.500 |
| 13.312 | 12.500 |
| 23.245 | 20.000 |
| 70.296 | 50.000 |
| 159.985 | 100.000 |

| Costo ASD/SSD | Netto percettore |
|---------------|------------------|
| 7.890 | 7.500 |
| 13.668 | 12.500 |
| 24.213 | 20.000 |
| 75.131 | 50.000 |
| 178.004 | 100.000 |

SEAC ALL-IN

CeFor
PRO SEAC

Disclaimer



**Queste diapositive sono state create per l'attività
indicata in premessa.**

**Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì
essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto**

**Grazie per la comprensione
Avv. Guido Martinelli
(martinelli@martinellirogolino.it)**

SEAC ALL-IN

CeFor
PRO SEAC

Qualora interessati alla demo
[clicca qui](#)

SEAC ALL-IN

www.cefor-formazione.it - info.cefor@seac.it - 0461805192

[in/company/seac-cefor](https://www.linkedin.com/company/seac-cefor)

[fb/ceforseac](https://www.facebook.com/ceforseac)

SEAC ALL-IN